

STATUTO

TITOLO 1

DENOMINAZIONE - SCOPO - OGGETTO - DURATA

Art. 1)- E' costituita una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata senza fini di lucro denominata "SCUOLA SPORTIVA ELIS Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata", o anche "SS ELIS SSD a r.l.".

Art. 2)- La Società ha sede nel Comune di Roma.

Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia e altrove, così come potrà trasferire l'ubicazione degli Uffici nell'ambito della sede sociale e/o delle sedi secondarie, da pubblicarsi ai sensi di legge.

Art. 3)- La Società, che non ha fine di lucro, ha per oggetto in via stabile e principale l'esercizio dell'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare ha lo scopo di promuovere, attraverso la pratica dello sport dilettantistico, la formazione dei giovani in collaborazione con le famiglie.

ALLEGATO "D" AL N. 10.213 di RACCOLTA

La società si propone finalità di utilità sociale in quanto intende, con la propria azione, contribuire a costruire una cultura ed una organizzazione della pratica sportiva agonistica e non agonistica, quale modo concreto ed efficace per

edificare una società più umana, equa e solidale, nella qua-

le sia riconosciuta e praticata la funzione sociale del tem-

po libero, inserita nel contesto dell'istituzione familiare

e dell'educazione che da essa origina.

Le finalità della società saranno conseguite attraverso lo

sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come

mezzo di formazione psico-fisica e morale, mediante la ge-

stione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di

ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuove-

re la conoscenza e in particolare, ma non esclusivamente, la

pratica dei seguenti sport: calcio, pallacanestro, pallavo-

lo, rugby, calcetto, tennis, pallamano, atletica, ginnastica.

La società potrà, tra l'altro, svolgere attività didattica

per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svol-

gimento della pratica sportiva. Per esigenze di natura orga-

nizzative per ottimizzare la qualità dei risultati prefissi,

la società può articolarsi in sezioni specializzate per le

diverse discipline esercitate, cui affidare lo svolgimento

di specifici compiti, nei limiti e con le norme fissate dal

Consiglio di Amministrazione. Può altresì ammettere e affi-

liare nel proprio corpo sociale, con delibera dell'organo am-

ministrativo, strutture associative che perseguano lo stesso

scopo sociale, si riconoscano nello Statuto ed esercitino

una delle discipline sportive previste. Inoltre la Società

potrà promuovere lo sviluppo delle proprie iniziative con i-

stituti scolastici pubblici e privati, con priorità nei confronti delle scuole dell'Associazione Centro ELIS, della CEDEL - Cooperativa sociale educativa ELIS e del CONSEL - Consorzio ELIS per la Formazione Professionale Superiore s.c. a r.l. e a tutti gli enti che fanno riferimento all'acronimo ELIS.

La società potrà esercitare attività diverse da quelle principali che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, ed in particolare potrà:

- costruire i propri centri sportivi ed acquistare le attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate;
- nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | - promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; | |
| | - accompagnare la pratica sportiva agonistica e non agonistica con attività e servizi come la promozione di centri culturali per studenti e di club per giovani, e con attività di orientamento familiare; | |
| | - promuovere, organizzare e sviluppare la pratica dello E-sport (electronic sport), attraverso l'esercizio di attività sportive dilettantistiche e amatoriali nell'ambito dei giochi competitivi elettronici e di altri sport della mente ed in particolare: | |
| | . l'avviamento, la formazione, la preparazione e la gestione di giocatori e/o squadre di giocatori attraverso la promozione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; | |
| | . la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive, di gare, nonché l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; | |
| | . ed ogni altra attività in genere, compresa la gestione di impianti, propri o di terzi, per le attività di e-sport; | |
| | con le finalità e con l'osservanza delle norme e direttive del CONI, nonché delle Federazioni sportive o degli altri Enti di promozione sportiva cui la società decidesse di affi- | |
| | | |

liarsi attraverso decisioni dell'Organo Amministrativo;

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (eccettuate quelle nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, nonché rilievi fallimentari e di liquidazione, rilasciare fidejussioni o avalli, prestare in genere qualunque garanzia reale per obbligazioni di terzi.

La società sportiva inoltre intende collaborare con l'Associazione Centro ELIS, organismo non profit e organizzazione non governativa secondo la legislazione nazionale a favore della cooperazione internazionale per lo sviluppo, così come con altre entità nazionali ed internazionali dalle finalità analoghe e complementari.

La società accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni e a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni di riferimento degli sport praticati tra le quali F.I.P. - F.I.P.A.V. - F.I.G.C. - F.I.D.A.L. - F.I.T. - F.I.R. - F.G.D.I. - F.I.G.H. - F.I.B.A. e a quelle degli enti di promozione sportiva tra i quali C.S.I., A.C.L.I., P.G.S., U.I.S.P., C.S.E.N..

La società accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato nazionale italiano (CONI) delle federazioni sportive internazionali, nonché allo statuto e ai regolamenti delle federazioni sportive na-

zionali, delle discipline sportive associate o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la società stessa delibera di aderire. La società s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonchè la decisione che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della federazione o ente di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate.

La società si affilia annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva.

Nel caso di scioglimento della società il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato, dovrà essere devoluto ai fini sportivi.

TITOLO II - CAPITALE

Art. 4) Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è pari al valore complessivo dei conferimenti effettuati dai soci. A ciascun socio spetta una partecipazione proporzionale al conferimento da lui effettuato.

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | Le quote sono trasferibili sia per atto fra i vivi che mor- | |
| | tis causa solo con il consenso dell'organo amministrativo, | |
| | ad un prezzo pari al valore nominale delle quote di parteci- | |
| | pazione. In caso di trasferimento delle quote senza il pre- | |
| | ventivo consenso dell'organo amministrativo, il trasferimen- | |
| | to stesso sarà inefficace sia nei confronti della società | |
| | sia nei confronti degli altri soci. | |
| | Qualora manchi il consenso al trasferimento da parte dell'or- | |
| | gano amministrativo, quest'ultimo dovrà proporre, entro 30 | |
| | (trenta) giorni dalla comunicazione ricevuta, un altro acqui- | |
| | rente gradito a parità di condizioni. | |
| | Nel caso in cui non venga proposto dall'organo amministrati- | |
| | vo un acquirente gradito, le quote potranno essere liberamen- | |
| | te trasferite. | |
| | In caso di aumento di capitale, i titolari delle quote di | |
| | partecipazione alla data della deliberazione avranno sulle | |
| | nuove quote il diritto di opzione da esercitarsi in propor- | |
| | zione a quelle possedute con le modalità che verranno fissa- | |
| | te dall'organo amministrativo. | |
| | I pagamenti sulle quote verranno richieste ai sottoscrittori | |
| | con lettera raccomandata secondo le modalità stabilite dal- | |
| | l'organo amministrativo. | |
| | In caso di decesso di un socio, qualora manchi il consenso | |
| | dell'organo amministrativo al subentro degli eredi nella so- | |
| | cietà, le sue quote dovranno essere trasferite a soci o ter- | |
| | | |

zi graditi dall'organo amministrativo, sulla base del valore nominale della quota.

Il corrispettivo della quota dovrà essere pagato agli eredi del socio deceduto entro sei mesi dal trasferimento.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, al socio receduto sarà rimborsato il solo valore nominale della propria partecipazione quindi ad esso spetterà solo il rimborso del capitale sociale effettivamente versato.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

Art. 5)- Le decisioni dei soci devono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 2479 c.c. ed il suo voto vale in misura proporzio-

nale alla sua partecipazione.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Art. 6)- La convocazione dell'Assemblea è fatta dall'Organo Amministrativo mediante avviso di convocazione consegnato a mano o inviato per fax o per via e-mail a ciascun socio almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 7)- Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea conferendo per iscritto la relativa delega che dovrà essere conservata dalla Società.

Spetta in ogni caso al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea anche per delega.

Art. 8)- L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da altra persona secondo le designazioni dell'assemblea. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori scelti fra i soci e nominati dall'assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accerta-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola- | |
| | re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i | |
| | risultati della votazione; | |
| | - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire | |
| | adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza- | |
| | zione; | |
| | - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di- | |
| | scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al- | |
| | l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet- | |
| | tere documenti; | |
| | - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che | |
| | si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video | |
| | collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti po- | |
| | tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel | |
| | luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto ver- | |
| | balizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli | |
| | presenze quanti sono i luoghi audio e/o video collegati in | |
| | cui si tiene la riunione. | |
| | Art. 9)- L'assemblea è valida con la presenza di almeno la | |
| | metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. | |
| | Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma del- | |
| | l'art. 2479 c.c., l'Assemblea è valida con la presenza di al- | |
| | meno due terzi del capitale sociale e delibera con il voto | |
| | favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del ca- | |
| | pitale sociale. | |
| | | |

Art. 10)- Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e inoltre, quando uno dei componenti dell'Organo Amministrativo lo creda necessario, il verbale viene redatto da un Notaio.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

Art. 11)- La gestione amministrativa della Società è affidata, secondo decisione dei soci, ad un Amministratore Unico o in alternativa ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, scelto o scelti anche tra i non soci, i quali esercitano le loro funzioni per il periodo fissato all'atto della nomina, salvo rinuncia, revoca o altra causa di cessazione. Essi sono rieleggibili.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione vengono altresì designati, con decisione dei soci, il presidente ed eventualmente i consiglieri delegati.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'amministratore unico e, nel caso del consiglio di amministrazione, al presidente ed eventualmente ad uno o più amministratori delegati, se nominati e nei limiti dei poteri loro conferiti, salvo che il consiglio non abbia diversamente deliberato.

Art. 12)- All'organo amministrativo, quando esso è rappresentato da un amministratore unico o dal consiglio di amministrazione, sono attribuiti i più ampi poteri per l'ammini-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | strazione della società, escluse solo le attribuzioni per | |
| | legge riservate alle decisioni dei soci e all'assemblea. | |
| | L'organo amministrativo può nominare uno o più procuratori | |
| | speciali per determinati atti o categorie di atti, ivi com- | |
| | prese tutte le operazioni bancarie e finanziarie. | |
| | Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere | |
| | adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. In | |
| | tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori de- | |
| | vono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della deci- | |
| | sione ed il consenso alla stessa. | |
| | Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol- | |
| | gere anche tramite mezzi di telecomunicazione, alle seguenti | |
| | condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: | |
| | a. che sia consentito al presidente della riunione di accer- | |
| | tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento | |
| | della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo- | |
| | tazione; | |
| | b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire | |
| | adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz- | |
| | zazione; | |
| | c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla | |
| | discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al- | |
| | l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet- | |
| | tere documenti. | |
| | E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi | |
| | | |

carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

TITOLO VI - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 13)- I soci possono nominare un organo di controllo o il revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

L'organo di controllo è costituito alternativamente, su decisione dei soci da adottarsi con delibera assembleare, ed al momento della nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale, aventi i requisiti di legge.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri previsti dal codice civile e dalle disposizioni di legge in materia e dovrà esercitare anche la revisione legale dei conti della società ove non sia stato nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale previste per le società per azioni, in quanto compatibili.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un Revisore Legale

o una società di revisione legale, questa deve essere iscritta all'apposito registro; ad essi si applicano le disposizioni sulle società per azioni e quelle di legge vigenti in materia.

TITOLO VII - BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 14)- L'esercizio sociale si chiude al 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

La società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO VIII - FINANZIAMENTI

Art. 15)- Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare ri-

ferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Si precisa che detti finanziamenti saranno facoltativi per i soci stessi.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c..

TITOLO IX - LIQUIDAZIONE

Art. 16)- Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e procedendo altresì, se del caso, alla loro revoca.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato dovrà essere devoluto ai fini sportivi.

Art. 17)- Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci ovvero fra i soci e la società e fra i soci che intendono recedere, gli eredi e legatari dei soci con l'organo amministrativo che abbia per oggetto la determinazione della misura della liquidazione delle quote, ovvero ancora fra gli amministratori, liquidatori e sindaci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta dal Presidente della Camera di Commercio di Roma su i-

stanza di una sola delle parti.

Art. 18)- Per quanto altro non specificatamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti nello Stato in materia di società sportiva dilettantistica.

In Originale Firmato: Ugo Girardi - Mercurio Paolo Dragonetti notaio